



trasporti regionali della sardegna

Affidamento servizi di Ingegneria:
realizzazione rete regionale itinerari ciclabili
Disciplinare di gara
Allegato 1 al Bando di gara

25 GEN. 2023

001708

Disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (parziale), definitivo ed esecutivo, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti alla realizzazione di alcuni interventi di collegamento tra la rete ciclabile regionale e le aree urbane e metropolitane di Cagliari, Alghero, Porto Torres e Sassari, finanziati a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4., suddivisa in due lotti.

Lotto Nord CIG 949349256E

Lotto Sud CIG 9493510449

Gara n° 5/2023 - CUP F71B17000270006 - SardegnaCAT rfq_407128

1. PREMESSE

Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n° 2172 del 08.06.2022, ARST S.p.A. con sede in Cagliari, via Posada n° 8/10 (in seguito: "ARST"), ha disposto l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (parziale), definitivo ed esecutivo, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti alla realizzazione di alcuni interventi di collegamento tra la rete ciclabile regionale e le aree urbane e metropolitane di Cagliari, Alghero, Porto Torres e Sassari, finanziati a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4., suddivisa in due lotti.

La presente procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it> (di seguito denominato anche e solo "Sistema" e/o "SardegnaCAT").

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Progettazione ed Erogazione del Servizio di TPL su gomma in regione Sardegna
Sedi Certificate: Cagliari, Oristano, Iglesias, Carbonia, Nuoro



L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: "Codice") nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza la procedura inversa¹ di cui all'art. 133, comma 8 del Codice; pertanto procede prima alla valutazione delle offerte tecniche, poi alla valutazione delle offerte economiche, di tutti i concorrenti, quindi all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, all'esame della documentazione amministrativa per la verifica dell'idoneità del concorrente primo in graduatoria nonché del secondo e terzo.

Luogo di esecuzione: codice NUTS ITG2 CUP F71B17000270006

Lotto Nord CIG 949349256E

Lotto Sud CIG 9493510449

Per l'espletamento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Codice, ARST si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Centrale Regionale di Committenza (CRC) della Regione Autonoma della Sardegna che gestisce la piattaforma elettronica Sardegna CAT, accessibile all'indirizzo internet www.sardegncat.it.

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla procedura di gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

Gli Operatori Economici interessati alla procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT.

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegncat.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 documenti di gara

L'affidamento dell'appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di gara e nei seguenti altri documenti che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara (Allegato 1)
- Capitolato tecnico-amministrativo (Allegato 2)
- Determinazione corrispettivi (Allegato 3)
- Domanda di partecipazione (Allegato A)
- D.G.U.E. + integrazioni (Allegati B e B1)
- Dichiarazione requisiti speciali (Allegato C)
- Modello di offerta economica (Allegati D.1 e D.2)
- Patto di integrità² (Allegato E)
- Documenti progettuali e di indirizzo alla progettazione, come indicati nell'Elenco Elaborati (Allegato F)

¹ fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, con la legge n. 108 del 2021.

² nell'ambito delle proprie procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, ARST ha recepito l'adozione dei patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 2012 quale strumento di prevenzione della corruzione.



Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili:

- ❖ sul sito internet aziendale all'indirizzo: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html;
- ❖ sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine perentorio delle ore **13.00 del giorno 07.03.2023**, tramite la funzionalità "Messaggistica" della "Richiesta di Offerta" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate in forma anonima, con effetto di notifica a tutti i concorrenti, sul sito internet SardegnaCAT: www.sardegnacat.it, non oltre il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto all'articolo 74, comma 4 del Codice.

A tal fine è onere dell'Operatore Economico tenere costantemente monitorato il sito internet di SardegnaCAT.

Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli riferiti a problematiche di carattere generale relative all'applicazione della normativa vigente e quindi non riguardanti la specificità dell'appalto.

Le informazioni e i chiarimenti permetteranno agli Operatori Economici di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Aggiudicatario non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati contenuti negli atti di gara per richiedere, durante od al termine delle prestazioni, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare il Market Operations Center (MOC) al numero verde 800212036 oppure all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **arst@pec.arstspa.info** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

^ ^ ^ ^ ^

Tutta la documentazione da produrre in sede di gara e in sede di aggiudicazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (parziale), definitivo ed esecutivo di alcuni interventi di collegamento tra la rete ciclabile regionale e le aree urbane e metropolitane di Cagliari, Alghero, Porto Torres e Sassari, finanziati a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4., suddivisa in due lotti.

	Itinerari	importo opere
Lotto Nord	1 Stralcio itinerario Alghero - Porto Torres - Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) e penetrazione urbana a Porto Torres	€ 1.202.372,12
	2 Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) - Platamona - Sassari	€ 1.263.726,43
		€ 2.466.098,55
Lotto Sud	3 Villasor - Elmas/Cagliari: Penetrazione urbana a Cagliari	€ 1.200.000,00
	4 Stralcio itinerario Santa Margherita di Pula - Cagliari: 1° tratto urbano	€ 803.647,12 ³
		€ 2.003.647,12

La prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria V.02

Le opere da progettare ricadono nelle seguenti categorie:

- Realizzazione piste ciclabili: Viabilità - V.02
- Passerelle ciclopedonali: Strutture - S.04
- Riqualficazione casa cantoniera: Edilizia E.22 (per il solo lotto nord)

LOTTO NORD - Itinerari 1-2

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Categoria	ID opere D.M. 17/06/2016	ex L. 143/1949	Importo opere	Grado complessità
VIABILITÀ	V.02	VI/a	€ 813.873,70	0,45
STRUTTURE	S.04	IX/b	€ 42.835,46	0,90
EDILIZIA	E.22	I/d	€ 77.000,00	1,55

Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria	ID opere D.M. 17/06/2016	ex L. 143/1949	Importo opere	Grado complessità
VIABILITÀ	V.02	VI/a	€ 2.269.643,62	0,45
STRUTTURE	S.04	IX/b	€ 119.454,93	0,90
EDILIZIA	E.22	I/d	€ 77.000,00	1,55

³ per la qualificazione dei concorrenti per il Lotto Sud si tiene conto del valore massimo delle "alternative di progetto" dell'itinerario 4 (Pula -Pinus village), tabella 3.1 del Capitolato Tecnico-Amministrativo



LOTTO SUD - Itinerari 3-4

Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria	ID opere D.M. 17/06/2016	ex L. 143/1949	Importo opere	Grado complessità
VIABILITA'	V.02	VI/a	€ 1.675.819,05	0,45
STRUTTURE	S.04	IX/b	€ 327.828,07	0,90

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è meglio esplicitato nel Capitolato tecnico-amministrativo e negli schemi di parcella allegati.

	Itinerari	importo base di gara
Lotto Nord	1 Stralcio itinerario Alghero - Porto Torres - Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) e penetrazione urbana a Porto Torres	€ 66.382,97
	2 Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) - Platamona - Sassari	€ 67.621,47
		€ 134.004,44
Lotto Sud	3 Villasor - Elmas/Cagliari: Penetrazione urbana a Cagliari	€ 80.504,66
	4 Stralcio itinerario Santa Margherita di Pula - Cagliari: 1° tratto urbano	-----
		€ 80.504,66

Per ciascun lotto, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016), al netto di oneri previdenziali e dell'IVA.

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura.

Il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni occorrenti.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3).

L'appalto dei servizi è finanziato con le risorse di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/11 del 16.6.2016 (fondi dell'Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020), secondo gli itinerari individuati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/22 del 31.1.2017 e modificati con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/12 del 23.5.2017, regolate dal secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione rep. 66/42089, sottoscritto in data 11.08.2017 (Rep n. 24, prot. n. 32405) con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S., ARST S.p.A., e dal quarto Atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 66/42089 sottoscritto in data 22.06.2021 (Prot. STS n. 20080 Rep. n 15-2021) con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S.

La corresponsione del compenso **non è subordinata** all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

Limite di partecipazione

Ciascun concorrente **può presentare offerta esclusivamente per un solo lotto** ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, l'offerta si considera presentata per il lotto di maggiore valore economico.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI

4.1 Durata

Per il Lotto Nord, le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio prestazione, così suddivisi:

- a) Progetto fattibilità tecnica ed economica: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- b) Progetto definitivo: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- c) Progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Per il Lotto Sud, le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio prestazione, così suddivisi:

- d) Progetto definitivo: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- e) Progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

4.2 Opzioni

4.2.1 affidamento di servizi analoghi

per ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti:

- nella ripetizione di servizi analoghi, a quelli oggetto della presente gara, relativi a opere integrative ritenute necessarie da ARST per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento, ovvero a opere integrative da realizzare su richiesta di autorità o di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- nell'espletamento dei servizi di ingegneria - relativamente agli itinerari 1, 2 e 3 - per la direzione, misura e contabilità lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo della prestazione calcolato in complessivi:

€ 100.979,83 lotto nord (itinerario 1-2) DL - CSE	€ 60.506,35 lotto sud (itinerario 3) DL - CSE
---	---

- nell'espletamento dei servizi di ingegneria - relativamente all'itinerario 4 - per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo della prestazione calcolato in complessivi:

€ 49.211,91 lotto sud (itinerario 4) progettazione	€ 39.908,79 lotto sud (itinerario 4) DL - CSE
--	---

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, e soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

4.2.2. modifiche del contratto:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- nel caso in cui il costo dell'opera, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, risulti diverso rispetto all'importo dei lavori stimato a base di gara si procederà al ricalcolo delle competenze professionali, con le medesime modalità indicate nel presente disciplinare e si applicherà il ribasso offerto dal concorrente al predetto importo;
- nel caso di varianti in corso d'opera si procederà a calcolare le competenze professionali, applicando le tariffe professionali vigenti, e sull'importo così risultante si applicherà il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;

per un importo che, complessivamente, non potrà superare il 20% dell'importo a base di gara, soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

4.3 Revisione dei prezzi

In conformità all'art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ammessa la revisione del prezzo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, durante l'esecuzione del contratto e oltre l'anno solare di sottoscrizione dello stesso, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto.

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione definitiva e alla progettazione esecutiva verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, è pari ad euro € 558.139,18, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, così suddivisi:

Valore stimato dell'Appalto: € 558.139,18	Lotto Nord		Lotto Sud	
	itinerario 1	itinerario 2	itinerario 3	itinerario 4
progettazione di fattibilità tecnico economico (casa cantoniera n. 22 e itinerario lungo SP60)	€ 2.942,34	€ 14.269,31	-----	-----
progettazione definitiva	€ 39.908,57	€ 36.471,39	€ 54.985,09	€ 34.752,96 opzionale
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 23.532,07	€ 16.880,77	€ 25.519,57	€ 14.458,95 opzionale
direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 54.820,99 opzionale	€ 46.158,84 opzionale	€ 60.506,35 opzionale	€ 39.908,79 opzionale
modifiche al contratto art. 106, comma 1 lett. a)	€ 24.240,79 opzionale	€ 22.756,06 opzionale	€ 28.202,20 opzionale	€ 17.824,14 opzionale
sommano	€ 145.444,76	€ 136.536,37	€ 169.213,21	€ 106.944,84
	€ 281.981,13		€ 276.158,05	

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nel rispetto del Decreto n° 263/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione della forma di partecipazione del concorrente, prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

Il requisito a) dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte III (motivi di esclusione) sezioni A-B-C-D del DGUE (Allegato B) e dell'integrazione al DGUE (Allegato B.1).

b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 o di ogni altra situazione, ai sensi della normativa vigente, che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Il requisito b) dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte III (motivi di esclusione), sezione D (altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale), punto 7 del DGUE (Allegato B)].

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato⁴.

7.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del Codice

Sin dal momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve disporre, **a pena di esclusione**, di una "Struttura Operativa Minima" (gruppo di progettazione) composta da **almeno n° 4 (quattro) unità** di personale tecnico.

In particolare, la struttura operativa minima, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

⁴ Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione.

- n. 1 architetto, con laurea magistrale in architettura, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione stradale e ciclopedonale in ambito paesaggistico/ambientale;
- n. 1 ingegnere, con laurea magistrale in ingegneria civile, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione strutturale nonché in quello della progettazione stradale e ciclopedonale;
- n. 1 ingegnere, con laurea magistrale in ingegneria civile, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione idraulica nonché in quello della progettazione stradale e ciclopedonale;
- n. 1 geologo, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione strutturale e/o stradale e/o ciclopedonale.

Tra i suddetti professionisti, deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice e il soggetto (Professionista e persona fisica) che svolgerà le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (interni alla struttura operativa).

Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura Operativa deve essere componente di una raggruppamento temporaneo (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

Il requisito relativo alla "struttura operativa minima" dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del Modello Allegato C - Dichiarazione requisiti speciali.

A pena di esclusione, ciascun componente del "gruppo di progettazione" deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui al precedente punto 4.1, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice, anche dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

Requisiti del concorrente

- a)** possesso dei **titoli di studio (laurea) e/o professionali (iscrizione all'albo professionale)** da parte dei componenti del gruppo di progettazione minimo, come sopra indicati;
- b) I requisiti di cui al D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263**, in ragione della forma di partecipazione del concorrente, nel dettaglio:
 - (per i professionisti singoli o associati): essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
 - (per le società di professionisti) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - (per le società di ingegneria) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - (per i raggruppamenti temporanei) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di progettazione (struttura operativa)

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- d) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

- e)** I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- f)** Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

I requisiti a), b), c), d), e), f) dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato C - Dichiarazione requisiti speciali.

7.2 Requisito di capacità economico-finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett b) del Codice:

- g) Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletato nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore al valore dell'appalto, per ciascun lotto pari a:

Lotto Nord	Lotto Sud
€ 281.981,13	€ 276.158,05

Tale requisito è richiesto a garanzia di solidità e serietà economica del concorrente.

Il requisito g) dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del Modello Allegato C - Dichiarazione requisiti speciali.



7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett c) del Codice:

- h) avvenuto** espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come indicati per ciascun lotto nella Colonna A della tabella che segue;
- i) avvenuto** svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due **servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicati per ciascun lotto nella colonna B della tabella che segue:

Lotto Nord

periodo di riferimento: ultimo decennio precedente data pubblicazione bando

requisito minimo

categoria	ID opere D.M. 17/06/2016	ex L. 143/1949	importo opere	grado complessità	Colonna A Servizi di ingegneria e di architettura	Colonna B Servizi di punta
VIABILITA'	V.02	VI/a	€ 2.269.643,62	0,45	€ 2.269.643,62	€ 907.857,45
STRUTTURE	S.04	IX/b	€ 119.454,93	0,90	€ 119.454,93	€ 47.781,97
EDILIZIA	E.22	I/d	€ 77.000,00	1,55	€ 77.000,00	€ 30.800,00

Lotto Sud

periodo di riferimento: ultimo decennio precedente data pubblicazione bando

requisito minimo

categoria	ID opere D.M. 17/06/2016	ex L. 143/1949	importo opere	grado complessità	Colonna A Servizi di ingegneria e di architettura	Colonna B Servizi di punta
VIABILITA'	V.02	VI/a	€ 1.675.819,05	0,45	€ 1.675.819,05	€ 670.327,62
STRUTTURE	S.04	IX/b	€ 327.828,07	0,90	€ 327.828,07	€ 131.131,23

Per le categorie V02/S04/E22 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare⁵.

I requisiti h) e i) dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato C - Dichiarazione requisiti speciali.

⁵ Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 in merito alla corrispondenza dei suddetti identificativi opera (ID) con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, nonché quanto previsto all'art. 8 del medesimo decreto in virtù del quale "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", fatto salvo quanto previsto dal par. V delle L.G. n.1 ANAC punto 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica come sopra indicati, sono definiti a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori.

Ulteriori indicazioni:

- A) l'iscrizione presso il competente ordine professionale è richiesta per ciascun professionista, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- B) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è richiesta limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria;
- C) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- D) nei raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai "servizi di punta" di cui alla precedente lettera c), non può essere frazionato; i servizi possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento;
- E) Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- F) I raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia deducibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati;
- G) Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori;
- H) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse";
- I) Il requisito relativo ai servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Pur trattandosi di affidamento della sola progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i "servizi analoghi", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza;
- J) Il requisito relativo ai "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pur trattandosi di affidamento della sola progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si



riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza; il servizio di punta non può essere frazionato tra più operatori economici, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto;

- K) i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- L) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. a)** relativo ai titoli di studio e/o professionali deve essere posseduto dai componenti del gruppo di lavoro minimo e dagli eventuali ulteriori professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio e/o professionali.

I requisiti **del D.M. n. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**⁶ ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. g)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile⁷, pertanto ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva;

⁶ la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

⁷ Come chiarito dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 14/11/2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

L'Operatore Economico ausiliato, in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà compilare la Parte II Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, del DGUE (Allegato B al presente Disciplinare di gara).

In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e, a pena di esclusione, dovrà indicare:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- i requisiti oggetto di avvalimento;

Per usufruire dell'avvalimento, l'operatore economico concorrente dovrà produrre, per ciascuna ausiliaria:

- **PASSOE** acquisito dall'ausiliaria;
- **DGUE e relativa integrazione**, debitamente compilate e firmata digitalmente dai soggetti interessati dell'ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico), dalla parte III (*per attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice*), dalla parte IV (*per attestare possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento*) e dalla parte VI;
- **dichiarazione** sui requisiti speciali di cui al Modello Allegato C;
- **dichiarazione** sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e dell'integrazione al DGUE (Allegati B e B.1), da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni sui requisiti speciali di cui al Modello Allegato C.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara per il singolo lotto, sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, l'operatore economico provvede a sostituire l'ausiliaria qualora per quest'ultima sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta tecnica: ovvero l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai "tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico" volti alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta.

Anche in caso di avvalimento, il servizio di punta non può essere frazionato tra più operatori economici, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.

10. SUBAPPALTO

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II - informazioni sull'operatore economico del DGUE (allegato B).

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario dovrà presentare, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, il PASSOE acquisito dal subappaltatore, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche del subappaltatore.

11. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, come definita all'art. 93 del Codice, e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice **non sono dovute**, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.



12. SOPRALLUOGO

I Concorrenti dovranno effettuare, senza accompagnamento di un rappresentante della Stazione Appaltante, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi che riterranno necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sul corrispettivo offerto.

Le offerte sono formulate a seguito della conoscenza dei luoghi e dopo la consultazione dei documenti di gara e relativi allegati, dandone atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, punto 5) della Domanda di Partecipazione (Allegato A).

I sopralluoghi dovranno pertanto permettere ai Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Aggiudicatario non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati contenuti nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati per richiedere, durante od al termine delle prestazioni, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021", pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto Nord	949349256E	20,00 €
Lotto Sud	9493510449	20,00 €

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

13.1 Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi art. 81 D.Lgs. 50/2016

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare: non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

14.1 TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta, redatta in lingua italiana, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13.00 del giorno 14.03.2023** indicato nella procedura informatizzata, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da tre buste virtuali:

- **"Busta di Qualifica"** – Documentazione Amministrativa
- **"Busta Tecnica"** – Offerta Tecnica
- **"Busta Economica"** – Offerta Economica

La documentazione contenuta nelle suddette buste, dovrà essere redatta in formato elettronico ed essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Concorrente dovrà, inoltre, osservare quanto segue: ciascun documento della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà essere presentato in formato elettronico (estensione *.pdf) e firmato digitalmente (estensione *.p7m o altro), potrà avere una dimensione massima di 10 Mb e dovrà essere inserito a sistema nelle relative Buste di Qualifica, Tecnica ed Economica.

Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'offerente ha preso cognizione di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che attengono all'esecuzione della fornitura.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le relative dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente⁸ dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione sui seguenti siti internet:

http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html e <https://www.sardegnaecat.it>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Ciascun documento e/o dichiarazione, è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che

⁸ senza necessità di allegare copia del documento di identità



riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso va allegata la relativa procura notarile o il Certificato della C.C.I.A.A. qualora contenga i dati della procura stessa.

I Concorrenti con sede in Italia che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un dispositivo di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale AGID (<http://www.agid.gov.it>), come previsto all'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 82/2005.

I Concorrenti con sede in UE, in mancanza di una firma digitale, dovranno firmare i documenti con una firma elettronica qualificata come definita dall'articolo 3 (12) del regolamento eIDAS UE n. 910/2014.

I Concorrenti con sede extra UE possono inviare la scansione dei documenti/offerta sottoscritti dal rappresentante legale, accompagnato da documento di identità del sottoscrittore.

ARST si riserva di chiedere in qualsiasi momento, anche a campione, la trasmissione dell'originale della documentazione dichiarata conforme all'originale dal concorrente e di procedere ai sensi di legge in caso di accertata falsità della dichiarazione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

In particolare sarà disposto il Soccorso Istruttorio, nei seguenti casi che saranno considerati **irregolarità essenziali**:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione (Modello All. A), da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale del DGUE (Modello All. B), e dell'integrazione al DGUE (Modello All. B1) da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale della Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (Modello All. C), da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità (Modello All. E), da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali della Domanda di partecipazione o del DGUE o dell'integrazione al DGUE o della Dichiarazione dei requisiti speciali, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal Disciplinare di gara, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- mancata presentazione del PASSOE dei soggetti tenuti ad averlo;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale del F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo;
- in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 8.
- in caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 9.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (**irregolarità formali non essenziali**) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "**Busta di qualifica**" della RdO deve essere contenuta, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione:

16.1 DOCUMENTO 1 - Domanda di partecipazione (Allegato A)

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, dai soggetti interessati secondo le indicazioni di cui al precedente punto 14.2.

16.2 DOCUMENTO 2: D.G.U.E. Documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice e relativa integrazione (Allegati B e B.1)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato B.

In particolare il Concorrente, rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti del DGUE: parte II - Informazioni sull'operatore economico, parte III - Motivi di esclusione, parte IV - Criteri di selezione e parte VI - Dichiarazioni finali.

Il DGUE (Allegato B) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

Nelle more dell'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, al D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, al D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. b-bis); comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater); comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice.

L'integrazione al DGUE (Allegato B.1) consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni indicate nella nuova formulazione del comma 1, lett. b-bis), del comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater), e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) dell'art. 80 del Codice.

DGUE e Integrazione al DGUE - una volta compilati in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 con la Circolare n. 3 del 18.07.2016 - sono sottoscritti digitalmente dai soggetti interessati:

Il DGUE è sottoscritto digitalmente, dai soggetti interessati secondo le indicazioni di cui al precedente punto 14.2.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento a quanto dichiarato nella parte III del DGUE, tutti i soggetti che presentano il DGUE, dovranno far riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato dell'08.11.2017 del Presidente dell'ANAC.



Inoltre, sempre su indicazione dell'ANAC, nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice sarà richiesto solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

16.3 DOCUMENTO 3: Dichiarazione Requisiti speciali (Allegato C)

Il concorrente compila la dichiarazione concernente il **possesso dei requisiti** di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato C** - sottoscritta digitalmente dai soggetti interessati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. n. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Il Concorrente dichiara, inoltre:

- con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- in relazione al servizio di coordinamento della sicurezza dichiara, con riferimento al/i professionista/i i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

- con riferimento al professionista che redige la relazione geologica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 24 c. 5 del codice i dati della persona fisica è incaricata delle integrazioni delle varie prestazioni specialistiche.

Le dichiarazioni sui requisiti speciali sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;

La rete di cui al precedente punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni sui requisiti speciali sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.

La Dichiarazione Requisiti Speciali è sottoscritta digitalmente, dai soggetti interessati secondo le indicazioni di cui al precedente punto 14.2.

16.4 DOCUMENTO 4: Patto di integrità (Allegato E)

Copia del Patto di Integrità (Allegato E) sottoscritto dal Concorrente.

Nell'ambito della presente procedura di gara è fatto obbligo ai Concorrenti di sottoscrivere il Patto di Integrità ("PI"), che è parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. La mancata sottoscrizione del PI costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato, **secondo le indicazioni di cui al precedente punto 14.2.**

16.5 DOCUMENTO 5: Pagamento contributo ANAC

Copia del documento (ricevuta di pagamento/scontrino originale), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, attestante il pagamento del contributo versato all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, effettuato secondo le indicazioni di cui al precedente **punto 13** del presente Disciplinare.

16.6 DOCUMENTO 6: PASSOE

Copia del documento PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022, attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC dopo la registrazione al servizio FVOE che contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la banca dati ANAC sull'assenza dei motivi di esclusione in base al codice dei contratti. Si precisa che il PASSOE dovrà essere prodotto:

- operatore economico partecipante;

- ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 8 del presente Disciplinare);
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
- in caso di avvalimento, dall'ausiliaria (art. 9 del presente Disciplinare).

16.7 DOCUMENTO 7: Modello F23

copia del Mod. F23 sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente l'Offerta Economica, pari a € 16,00, con esplicito riferimento alla presente procedura e al lotto per il quale si partecipa:

- a) ufficio o ente (campo 6): TW2;
- b) estremi dell'atto o del documento (campo 10): anno 2023 numero CIG rif. Lotto nord/sud;
- c) codice tributo (campo 11): 456T;
- d) descrizione (campo 12): Imposta di bollo Offerta economica Gara n° 5/2023, Lotto nord/sud.

16.8 DOCUMENTO 8: In caso di **partecipazione in forma associata**: dovrà essere presentata la documentazione richiesta al **punto 8** del presente Disciplinare.

16.9 DOCUMENTO 9: In caso di **avvalimento** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al **punto 9** del presente Disciplinare.

16.10 DOCUMENTO 10: ulteriore documentazione e dichiarazioni per i soggetti associati.

Nel caso di studi associati

statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La sezione denominata "**Busta tecnica - Offerta Tecnica**" delle RdO presenti su Sardegna CAT, deve contenere, **a pena di esclusione, per il lotto per il quale si intende partecipare, la seguente documentazione:**

17.1 DOCUMENTO 1:

Relazione "A – professionalità e adeguatezza dell'offerta"

La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla **documentazione descrittiva, grafica e fotografica**, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell'affidamento (secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida ANAC n° 1 e dal D.M. 17.06.2016);

La documentazione dovrà essere costituita da non più di tre fogli formato A3 (ciascuno di una sola facciata) per ognuno dei servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico scelti fra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto dell'affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

La documentazione dovrà essere raccolta in un'unica relazione numerata denominata "Relazione A - professionalità e adeguatezza dell'offerta" che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti ai sub-elementi di valutazione (A) indicati nella tabella del successivo art. 19, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17.06.2016)
- importo dei lavori,
- ruolo concretamente svolto dal Concorrente
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati,
- nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento.

17.2 DOCUMENTO 2:

Relazione Tecnico-Metodologica "B – caratteristiche metodologiche dell'offerta"

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

Tali caratteristiche dovranno essere descritte in una **Relazione Tecnico-Methodologica**, composta da massimo 8 fogli formato A4 e 2 fogli formato A3 (ciascuno di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale dei fogli sopraindicato.

La documentazione dovrà essere raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione B – caratteristiche metodologiche dell'offerta" che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti ai sub-elementi di valutazione (B) indicati nella tabella 2 del successivo punto 20, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

17.3 DOCUMENTO 3:

Proposta Struttura Operativa

Il documento Proposta Struttura Operativa, deve riportare:

- i nominativi dei soggetti tenuti alla sottoscrizione dell'offerta tecnica;
- la composizione del gruppo di lavoro (nominativo, ruolo etc);

come desumibili dalla documentazione amministrativa, che in ragione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, sarà esaminata successivamente all'apertura dell'offerta economica.

La Proposta Struttura Operativa è sottoscritta digitalmente, dai soggetti interessati, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 14.2.

^ ^ ^ ^ ^

A **pena di esclusione** tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

Le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa, compresi e servizi migliorativi e/o accessori proposti, diverranno parte integrante della Lettera contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

^ ^ ^ ^ ^

Per ciascun documento presentato, gli ulteriori fogli in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno presi in esame, seguendo il criterio dell'impaginazione di presentazione.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per foglio e margini superiore ed inferiore, destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Non sono computate nel numero dei fogli le copertine e gli eventuali sommari.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione relativa all'offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara.

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve, a pena di esclusione, essere in lingua italiana, sottoscritta digitalmente e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.2 (modalità di sottoscrizione).

La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto, nella sezione denominata "**Busta Economica**", dovrà essere indicato a sistema il ribasso percentuale offerto da applicare all'importo a corpo posto a base di gara.

Gli importi indicati dovranno approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre oltre la quarta (troncamento).

Inoltre, per ciascun lotto, sempre nella sezione denominata "**Busta economica**", deve essere contenuta, a pena di esclusione, il seguente documento:

18.1 - DOCUMENTO 1: offerta economica, che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata come segue:

- redatta in conformità al modello di Offerta Economica (Allegati D.1 e D.2);
- con l'indicazione del **ribasso percentuale offerto** (con un massimo di due cifre decimali) sia in cifre che in lettere e del Lotto per il quale si intende presentare la propria offerta;
- debitamente compilata, in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dall'Offerente (il modello non deve presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente);

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso esposta in lettere e quella in cifre nel modello di Offerta Economica (Allegati D.1 e D.2), sarà ritenuta valida quella in lettere.

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

L'offerta economica deve, a pena di esclusione, essere in lingua italiana, sottoscritta digitalmente e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.2 (modalità di sottoscrizione).

La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** - ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 95, del Codice - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

ELEMENTI DI GIUDIZIO (Tabella 1)		punteggio massimo (peso)
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta (documentazione sui servizi svolti)	Pa 35
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta (relazione tecnico-metodologica)	Pb 35
C	Prezzo (ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica)	Pc 30

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE (Tabella 2)		SUB-PESI	PESO
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta <i>desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico</i>		35
A1	Attinenza/analogia/affinità dei servizi prestati e ruolo rivestito dal concorrente: migliore rapporto di congruenza dei servizi presentati in relazione all'oggetto del presente incarico, tenuto conto della destinazione funzionale, delle caratteristiche tecniche, della dimensione dei progetti	17	
A2	Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità progettuale a livello costruttivo e strutturale e all'inserimento nel contesto urbano / ambientale / paesaggistico dell'intervento.	13	
A3	Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione	5	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta <i>desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio</i>		35
B1	Descrizione delle tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione; approccio metodologico alle problematiche da affrontare, in riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare e dei particolari siti di intervento con particolare riferimento all'inserimento ambientale dell'intervento.	8	
B2	Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione ed approvazione del progetto, procedure espropriative), nonché delle misure e degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.	8	
B3	Descrizione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio e organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.	4	
B4	Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione	7	
B5	Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione	4	
B6	Prestazioni superiori ad alcuni criteri ambientali minimi, ovvero eventuali soluzioni progettuali che prevedono l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'Allegato del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017	4	

19.2 metodo di calcolo per attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;
- $A_i - B_i - C_i$ sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente *iesimo*. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima possibile;
- $P_a - P_b - P_c$ sono i fattori ponderali assegnati a ciascun elemento di giudizio.



VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI A_i e B_i

I coefficienti A_i e B_i , sono determinati ciascuno come media dei coefficienti [anch'essi variabili tra 0 (zero) e 1 (uno)] attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun sub-criterio.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media (provvisoria) dei coefficienti attribuiti ad ogni *elemento base* (i) dell'offerta (α) da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, denominati A_i e B_i .

La riparametrazione⁹ utilizzata per assegnare i coefficienti definitivi A_i e B_i è ottenuta riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie (provvisorie) prima calcolate.

Occorre, infine, precisare che nell'ipotesi in cui a tutte le offerte, sia stato attribuito ad uno stesso *elemento base*, da tutti i commissari, un coefficiente pari a zero, tale rimarrà la media ed il coefficiente definitivo, nel senso che non avverrà la cosiddetta riparametrazione.

I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni sub-criterio indicato nella precedente Tabella 2, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi, con un massimo di due cifre decimali, in caso di giudizi intermedi):

giudizio	valori	criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE C_i

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**: Il coefficiente C_i , relativo all'elemento di giudizio "**prezzo**", è determinato come segue:

$$C_i = X * \left(\frac{A_i}{A_{Soglia}} \right) \quad \text{per} \quad A_i \leq A_{Soglia}$$

$$C_i = X + (1,00 - X) * \left(\frac{A_i - A_{Soglia}}{A_{Max} - A_{Soglia}} \right) \quad \text{per} \quad A_i > A_{Soglia}$$

dove:

- C_i è il coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*;
- A_i è il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*;
- A_{Soglia} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti;
- A_{max} è il ribasso massimo offerto dai concorrenti;
- X è posto pari a **0,85**.

⁹ Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

PUNTEGGIO TOTALE

Sarà considerata come **offerta economicamente più vantaggiosa** quella che avrà conseguito il maggiore punteggio totale (K_i), a seguito dell'applicazione della procedura appena descritta.

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni, decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77, comma 7 del Codice, l'Amministratore Unico di ARST provvederà alla nomina della **Commissione Giudicatrice** che sarà composta da **tre componenti esperti** nello specifico settore cui si riferisce l'appalto; di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai componenti la Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice e dell'articolo 3 del Patto di integrità.

A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice cura l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sia dell'esame e della valutazione della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, nonché della valutazione della congruità delle offerte.

21. OPERAZIONI DI GARA CON PROCEDURA INVERSA (ART. 133, C.8, CODICE)

La prima seduta pubblica di gara, per l'apertura telematica delle buste attraverso la piattaforma e-procurement Sardegna Cat, avrà luogo il giorno **16.03.2023 alle ore 11.00**, presso gli uffici della Direzione Centrale dell'ARST, in Cagliari – Via Posada, 8/10.

Le sedute di gara si terranno in via telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

A detta videoconferenza potranno partecipare, su piattaforma Google Meet, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o loro delegati muniti di valida delega riferita alla procedura in questione. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sarà comunque ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni Società concorrente.

Saranno rese note ai concorrenti, tramite la funzionalità Messaggistica della piattaforma, le date e gli orari delle successive sedute pubbliche che avranno luogo presso la medesima sede.

La trasparenza dell'azione amministrativa è comunque assicurata dalla natura telematica della procedura. La piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura, infatti, l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (ex multis Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050).

Prima fase: Apertura telematica Busta tecnica e Valutazione Offerte Tecniche.

Nel giorno e nell'ora su indicati, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, per ciascun lotto, seguendo l'ordine progressivo attribuito ai lotti:

- alla verifica nell'area "Valutazione" delle offerte ricevute entro i termini perentori indicati nel presente Disciplinare di gara ed a rendere noti i nominativi dei soggetti partecipanti;
- all'apertura telematica della **Busta di Qualifica** (Documentazione amministrativa) ed a "congelare la



Valutazione di qualifica" senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso", al solo fine di poter accedere alla busta "offerta tecnica";

- all'apertura telematica della **Busta Tecnica** (Offerta Tecnica) per accedere alle offerte tecniche e avviare la valutazione, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare secondo quanto prescritto al precedente punto 18.

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- mancata presentazione di uno solo dei documenti prescritti al precedente punto 18;
- le offerte tecniche siano redatte in lingua diversa da quella italiana.

La verifica della regolare sottoscrizione digitale delle offerte tecniche è attestata dal sistema informatico, mentre la verifica della regolare sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte dei soggetti muniti di poteri idonei ad impegnare il concorrente, secondo quanto prescritto al precedente punto 14.2 (modalità di sottoscrizione), sarà eseguita, successivamente all'apertura telematica della Busta di Qualifica contenente la Documentazione amministrativa, presentata, dal primo in graduatoria.

Il Presidente della Commissione dichiarerà chiusa la seduta pubblica e la Commissione Giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà all'esame ed alla valutazione delle **Offerte Tecniche** presentate da ciascun concorrente ammesso, attribuendo per ciascun lotto, il relativo punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 20.

Seconda Fase: Apertura telematica Busta economica e Valutazione Offerte Economiche

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà, per ciascun lotto:

- a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- a rendere pubblico il punteggio assegnato dalla Commissione a ciascuno dei concorrenti relativamente al contenuto della Busta Tecnica (Offerta Tecnica);

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà, relativamente a ciascun lotto:

- a "congelare la Valutazione tecnica" e all'apertura telematica della **Busta Economica** (Offerta Economica), per accedere alle offerte economiche e avviare la valutazione, relativamente ai concorrenti ammessi;
- alla lettura dei ribassi offerti e all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20;

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- siano state presentate offerte economiche in aumento, condizionate o contenenti riserve;
- le offerte siano redatte in lingua diversa da quella italiana.

La verifica della regolare sottoscrizione digitale delle offerte economiche è attestata dal sistema informatico, mentre la verifica della regolare sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei soggetti muniti di poteri idonei ad impegnare il concorrente, secondo quanto prescritto al precedente punto 14.2 (modalità di sottoscrizione), sarà eseguita, successivamente all'apertura telematica della Busta di Qualifica contenente la Documentazione amministrativa, presentata, dal primo in graduatoria.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà, relativamente a ciascun lotto:

- all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto, per ciascun concorrente ammesso;
- a definire la graduatoria di merito dei concorrenti;
- all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 3 del Codice.

L'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Una volta provveduto all'attribuzione dei punteggi ed a stilare la graduatoria finale, il caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Commissione, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Tutte le comunicazioni, inerenti l'offerta migliorativa e l'eventuale sorteggio, saranno gestite tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

La Commissione, qualora rilevi offerte che superano la soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato alla terza fase.

Si precisa che la verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse verrà effettuata tenendo conto dell'effettivo punteggio ottenuto dalle concorrenti, ossia prima dell'applicazione della procedura di riparametrazione dei punteggi (Consiglio di Stato n. 3455/2016, n. 373/2017, n. 5771/2017, Tar Veneto n. 145/2018).

Come specificato al precedente punto 16, non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica (art. 83, comma 9 del Codice).

Terza Fase: Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice - per le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara - e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse, per ciascun singolo lotto.

Si procederà all'individuazione delle offerte anomale in base a tale calcolo solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Diversamente si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del codice.

Successivamente all'individuazione delle offerte anomale la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi complessivamente ottenuti per l'offerta tecnica.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, per ciascun singolo lotto.

La Commissione giudicatrice, dopo aver effettuato la verifica delle eventuali offerte che superino la soglia di anomalia, provvederà alla formazione della graduatoria, per ciascun singolo lotto.

Quarta Fase: Apertura digitale Busta di Qualifica e Verifica documentazione amministrativa

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà, per ciascun lotto:

- > all'apertura della **Busta di Qualifica** (Documentazione amministrativa), presentata, dal primo, dal secondo e dal terzo in graduatoria;
- > a verificare la regolarità della sottoscrizione della documentazione amministrativa da parte dei soggetti muniti di poteri idonei ad impegnare il concorrente, secondo quanto prescritto al precedente punto 14.2 (modalità di sottoscrizione);
- > a controllare la completezza formale della documentazione amministrativa presentata;
- > a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- > a verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo;

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- > dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- > dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, ad attivare l'eventuale procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di cui al precedente punto 15.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata, per ciascun lotto, dagli operatori economici primo, secondo e terzo in graduatoria, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare al precedente punto 15.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione di gara esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- > dalla documentazione amministrativa integrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- > dalla documentazione integrativa di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Resta inteso che qualora primo, secondo e terzo in graduatoria, venissero esclusi dalla procedura, la Commissione procederà con lo scrutinio della documentazione amministrativa del successivo concorrente collocatosi in utile posizione in graduatoria, sino all'individuazione di almeno tre Concorrenti in possesso dei necessari requisiti, **senza procedere alla riparametrazione e/o al ricalcolo della soglia di anomalia¹⁰**.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del codice Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

In esito alle operazioni di cui sopra e al riscontro positivo della documentazione amministrativa di almeno tre concorrenti, la Commissione, definisce per ciascun lotto, la graduatoria di merito, con **proposta di aggiudicazione** a favore del primo miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, chiudendo le operazioni di gara.

Resta inteso che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante potrà procedere in qualunque momento ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente Paragrafo 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

10.5: PROCEDURA DI GARA - CONCLUSIONE.

La proposta di aggiudicazione, per ciascun lotto, è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, la cui documentazione amministrativa sia conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare, in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di idoneità professionale.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del procedimento nella fase di affidamento i Verbali di gara contenenti, la graduatoria e, pertanto, la proposta di aggiudicazione ed esclusione provvisoria dei partecipanti.

22. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento sottoporrà all'Organo aziendale competente i Verbali di gara contenenti, per ciascun lotto, le relative proposte di ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti, nonché la relativa proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta con specifico provvedimento amministrativo dell'Organo aziendale competente e diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal Concorrente in sede di offerta.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6.

La verifica dei requisiti carattere generale e dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel presente Disciplinare di gara all'art. 3), avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

Considerato che - per espressa previsione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 - **è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura - ARST si riserva la facoltà di affidare il servizio subito dopo l'individuazione della migliore offerta.

A tal fine dovrà essere presentata - **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta - la seguente documentazione:

per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale, precedente art. 6:

- ❖ **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- ❖ Il **nominativo** dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80, del Codice, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016);
- ❖ Dichiarazione **sostitutiva C.C.I.A.A. – Informazione** (Mod. 3) e **Autocertificazione conviventi** (Mod. 4), disponibili sul sito della Prefettura di Cagliari, al seguente indirizzo:

http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Certificazione_antimafia-8557825.htm

debitamente compilate, firmata digitalmente e resa, anche, in formato editabile (*.xls) ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia ex art. 90 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., riferita ai soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.

per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali: precedente art. 7:

- ❖ **Requisiti di idoneità professionale** (riferiti a ciascun professionista come indicato al punto 7.1);
 - Titolo di studio;
 - Certificato, di iscrizione all'Ordine/Albo competente;
 - Titoli e requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - Curriculum vitae;
 - Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.
- ❖ **Requisiti di capacità economica – finanziaria**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice; per la dimostrazione del requisito relativo al **fatturato globale**, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio:

- Per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti (in quanto società di persone): **copia delle Dichiarazioni IVA o Modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione**. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, occorrerà anche un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- Per le società di ingegneria (in quanto società di capitali): **copia del bilancio riclassificato in conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito**. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di un'autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

❖ **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte II, del Codice; per la dimostrazione del possesso del requisito relativo all'avvenuto espletamento di **servizi di ingegneria e di architettura** e di due **servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, negli ultimi dieci anni:

- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: **copia del certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: **copia della dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.

In alternativa la comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge n° 183/2011 (norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), qualora il concorrente non sia in possesso dei documenti richiesti e gli stessi debbano essere rilasciati da pubbliche amministrazioni, sarà cura di ARST acquisirli d'ufficio.

È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

Una volta acquisite le informazioni sopra indicate questa Azienda procederà alla richiesta diretta della seguente documentazione:

- **Certificato del casellario giudiziale** (per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.) [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari];
- **Certificazione antimafia** ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 [B.D.N.A.].
- **Attestazione di regolarità fiscale** [Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di illeciti antitrust definitivamente accertati [A.G.C.M.];
- **Certificazione** attestante il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili [Centro/Servizio del Lavoro territorialmente competente];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di procedure concorsuali [Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente].
- **DURC** documento unico di regolarità contributiva [servizio "Durc On Line"];
- oppure
- **Idonea documentazione** rilasciata dai preposti soggetti in materia previdenziale ed assistenziale, per la dimostrazione della regolarità contributiva dei professionisti.

Solo dopo l'accertamento dei requisiti prescritti, **l'aggiudicazione diverrà efficace.**

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà a cura della Stazione appaltante attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (che ha sostituito il precedente sistema AVCPass) reso disponibile dall'ANAC, in applicazione degli artt. 81 e 213, co. 8 del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.



Salvo che per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera Anac 464/2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema FVOE, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema FVOE da parte del R.U.P., la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante procederà, pertanto, allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al Concorrente secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n° 159/2011).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n° 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

ARST S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di necessità, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, nell'ipotesi in cui "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice.

La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Codice.

All'operatore economico aggiudicatario sarà altresì richiesta la documentazione di cui al successivo articolo.

23. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre all'ARST, **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, quanto segue:

A) In caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito: **scrittura privata** autenticata da un notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso; il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo; la procura, ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo; ovvero, in caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata dell'atto di costituzione dello stesso;

B) **Garanzia definitiva**, a favore di ARST S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo una delle seguenti modalità:

a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT41R010050480000000002665 - Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari - intestato ad ARST S.p.A. con causale "Cauzione definitiva Gara n° 5/2023 – Lotto nn Itinerari ciclabili POR";

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

In caso di garanzia definitiva costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:

➤ avere validità di anni uno, tacitamente rinnovabile, sino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria da parte di ARST;

➤ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale (art. 1944 del codice civile);

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;
- essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia.

È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/1993.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni dette, l'operatore economico **segnala** il possesso dei relativi requisiti e **lo documenta** nei modi prescritti dalle norme vigenti, indicando dettagliatamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia prestata.

- C) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n° 137/2012, idonea Polizza di Responsabilità Civile Professionale, intestata a ciascun professionista nominalmente responsabile delle prestazioni richieste;
- D) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 della Legge n° 136/2010, **estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i**, acceso/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i alle commesse pubbliche, nonché le relative coordinate, intestato/i alla ditta aggiudicataria e presso il quale verrà accreditato, alle scadenze stabilite, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario o postale; inoltre, l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, l'ARST può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della tempistica di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

ARST S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di necessità, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 comma 2 del Decreto 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si precisa che i costi sostenuti da questa azienda per la pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso relativo all'Aggiudicazione dell'appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale), saranno posti a carico del concorrente aggiudicatario del Servizio.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00 iva esclusa.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare di gara non vincola l'ARST e non determina il sorgere di diritti di sorta da parte dell'offerente.

Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere o a sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

1) Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del Codice, ARST si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- 2) La mancata osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione dell'Offerente dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all'Ufficio finanziario competente.
- 3) Tutti gli importi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere prevarrà quella in lettere.
Non saranno escluse le offerte eventualmente espresse solo in cifre o solo in lettere.
- 4) Il verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente alla approvazione dello stesso verbale da parte dell'Organo aziendale competente.
- 5) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
- 6) In corso di durata del contratto l'ARST, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di ripetere la verifica del possesso dei requisiti generali (art. 80 del Codice) dichiarati in sede di gara.
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 8) La Stazione Appaltante si riserva, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta, anche qualora dovesse intervenire il defianziamento dell'opera.
- 9) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta, salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice; parimenti, si riserva di non procedere all'esperimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte;
- 10) tutte le norme richiamate negli atti di gara si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data della presente lettera di invito;
- 11) Il contratto sarà stipulato nei termini e modalità previsti dall'art. 32 del Codice.

Si precisa, infine, che:

- a) qualora non si dovesse procedere - per motivi dipendenti dall'operatore economico aggiudicatario - alla formalizzazione del contratto, l'ARST si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione;
- b) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;
- c) per quanto non espressamente previsto dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, si rimanda al Codice, alla L.R. Sardegna n° 8/2018 ed alle parti non abrogate del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010;

- d) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti e/o tramite la funzione "messaggistica" della piattaforma SardegnaCat;
- e) per le procedure di ricorso si farà riferimento agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
- f) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

^ ^ ^ ^ ^

Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione e di esecuzione del servizio, è l'ing. Alessandro Boccone, Dirigente del Servizio "Commerciale".

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento del servizio, è il dott. Carlo Boi, Dirigente del Servizio "Negoziale e Appalti".

Il Responsabile dell'accesso agli atti, è l'avv. Salvatore Perra, Dirigente Responsabile del Servizio "Risorse Umane e Formazione".

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
dott. Roberto Neroni



NEG/C.Curreli/C.Boi